

Codice A1709C

D.D. 9 aprile 2021, n. 325

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria "MANDRIA DI SANTHIA". Rinnovo concessione e zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.



ATTO DD 325/A1709C/2021

DEL 09/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria "MANDRIA DI SANTHIA". Rinnovo concessione e zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie.

Vista la determinazione dirigenziale n. 241 del 22.10.1998 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "Mandria di Santhià" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria con contestuale permuta di terreni, da risultare una superficie di ha 983, ubicata nei Comuni di Santhià, Carisio, Cavaglià e Salussola e ricadente nella zona faunistica della Provincia di

Vercelli, a favore del Sig. DELZOPPO Claudio, fino al 31.01.2005.

Vista la determinazione dirigenziale n. 74 del 18.03.1999 con la quale è stata istituita una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Mandria di Santhià", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, germano reale, quaglia e pernice rossa, denominata "Margaria", avente una superficie di ha 292.

Vista la determinazione dirigenziale n. 289 dell'11.11.2004 con la quale è stata rinnovata la concessione e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo "C", fino al 31.01.2012.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1211 del 25.11.2009 con la quale si autorizzava la permuta territoriale con riduzione, per una superficie totale di ha 931.26. Considerato che nella permuta suddetta erano compresi i mappali di cui al foglio 16 sub. 19, 24, 25, 26, 33, 34, 35 in uso all'azienda agri-turistico-venatoria "Il Germano Reale".

Vista la determinazione dirigenziale n. 100 del 13.02.2012 con la quale sono stati deliberati:

- il rinnovo della concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Mandria di Santhià" di ha 931.26, ubicata nei Comuni di Santhià, Carisio, Cavaglià e Salussola e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore del Sig. DELZOPPO Claudio, fino al 31.01.2021;

- il ripristino della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, germano reale, quaglia e pernice rossa, denominata "Margaria", avente una superficie di ha 292, fino al 31.01.2021;

1. - il ripristino dei confini dell'azienda includendo nella stessa i mappali di cui al foglio 16 sub. 19, 24, 25, 26, 33, 34, 35 in uso all'azienda agri-turistico-venatoria "Il Germano Reale".

Vista la determinazione dirigenziale n. 189 del 19.03.2014 con la quale è stata autorizzata una riduzione territoriale di ha 294 dell'azienda "Mandria di Santhià" portando la superficie aziendale ad ha 637.

Vista la determinazione dirigenziale n. 722 del 02.09.2016 di ulteriore riduzione territoriale dell'azienda agri-turistico venatoria "Mandria di Santhià" da ha 637 a ha 429.51.56 riducendo anche la zona di addestramento, allenamento e prove cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C da ha 292 a ha 98.

Vista l'istanza N. Prot. 00023335 del 15.10.2020, con la quale il Sig. DELZOPPO Claudio ha richiesto il rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Mandria di Santhià" e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C per anni 9 (nove), intestando la concessione al Sig. DELZOPPO Claudio nella sua qualità di direttore concessionario alle stesse condizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 100 del 13.02.2012.

Preso atto che dall'istanza sopracitata e dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Concessionario Sig. DELZOPPO Claudio inoltrata al Prot. n. 00023335 del 15.10.2020 si evince che:

- il consorzio tra proprietari e conduttori terrieri è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie fino al 01.01.2032 e per anni seguenti;

- a seguito di riduzione territoriale autorizzata con determinazione dirigenziale n. 722 del 02.09.2016 che ha portato la superficie complessiva a 429.51.56 ettari, nessuna modificazione è

intervenuta in proposito neppure nelle condizioni agro-silvo-colturali dei terreni conferiti al Consorzio.

Vista la nota integrativa del 24.3.2021 prot. 00007849 con la quale è stata inviata copia dell'allegato "A" allo Statuto del Consorzio del 28/7/2011 rep. n. 33629 racc. n. 9636, dal quale all'art. 1, punto A) si evince che: Il Consorzio ... omissis ... a partire dal precedente atto Notaio Conti, meglio indicato 1° Gennaio 1972, sarà rinnovato automaticamente per altri 20 anni (venti anni) e così di seguito, se non verrà data disdetta tramite lettera raccomandata al presidente del Consorzio Terreni due anni prima della scadenza di ogni periodo da almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci che, nell'insieme, rappresentino almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) di terreno adesionato e risultante dal Decreto di concessione" omissis

Preso atto della relazione allegata all'istanza di rinnovo della concessione a firma del Tecnico Faunistico incaricato.

Constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Visto il verbale redatto in data 09/04/2021 dal funzionario incaricato dell'istruttoria agli atti del Settore.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza rinnovando la concessione dell'azienda agriturismo-venatoria "Mandria di Santhià" alle stesse condizioni della determinazione dirigenziale n. 100 del 13.02.2012, fino al 31.01.2030, intestando la concessione al Sig. DELZOPPO Claudio nella sua qualità di direttore concessionario, nonché di rinnovare le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2028 artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

Di rinnovare la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "MANDRIA DI SANTHIA", di complessivi ha 429.51.56, ubicata nei Comuni di Santhià e Cavaglià e ricadente nella zona faunistica delle Provincia di Vercelli, in favore del Sig. DELZOPPO Claudio, fino al 31.01.2030.

Di rinnovare altresì la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, avente una superficie di ha 98 fino al 31.01.2030.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- i confini dell'azienda devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività delle aziende e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Vercelli.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino